

**DELIBERAZIONE 25 OTTOBRE 2012
443/2012/A**

**SEMPLIFICAZIONE DI OBBLIGHI DI NATURA INFORMATIVA PER I SOGGETTI
PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA DI PICCOLE DIMENSIONI, TIPICAMENTE
COINCIDENTI CON FAMIGLIE E PICCOLE-MEDIE IMPRESE E RIDUZIONE DEI CONNESSI
ONERI AMMINISTRATIVI**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 ottobre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), con i relativi allegati, quale risulta a seguito della deliberazione 30 marzo 2012, 109/2012/A;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come modificato e integrato dalla deliberazione dell'Autorità ARG/com 57/10 (di seguito: Testo integrato *unbundling*), e in particolare l'articolo 35;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 143/07, con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento (di seguito: deliberazione 143/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08, recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori", (di seguito: deliberazione GOP 35/08) a seguito della quale è stata costituita l'Anagrafica Operatori dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/08);

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 124/10);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 148/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 148/11);
- la deliberazione dell’Autorità 9 febbraio 2012, 41/2012/A/com, recante avvio di procedimento per la semplificazione e la razionalizzazione degli obblighi informativi volti all’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2012, 98/2012/I/eel, e in particolare l’Allegato A recante “Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita in Italia per l’anno 2010” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 98/2012/I/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/I/idr, e in particolare l’articolo 5, comma 1, che dispone l’obbligo per i gestori del Servizio Idrico Integrato (di seguito: gestori del SII) di accreditarsi presso l’Anagrafica Operatori dell’Autorità;
- la lettera del 28 febbraio 2011, prot. Autorità n. 6063 del 1 marzo 2011, trasmessa dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) all’Autorità (di seguito: lettera 1 marzo 2011);
- la lettera del 7 marzo 2012, prot. Autorità n. 7722 del 14 marzo 2012, trasmessa da Terna all’Autorità (di seguito: lettera 7 marzo 2012).

CONSIDERATO CHE:

- il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, effettuato annualmente dall’Autorità e da ultimo con la relazione di cui all’Allegato A alla deliberazione 98/2012/I/eel, evidenzia il grande sviluppo degli impianti di generazione di piccola e piccolissima dimensione;
- l’articolo 5, comma 4, dell’Allegato A alla deliberazione 143/07 prevede che il versamento del contributo degli esercenti agli oneri di funzionamento dell’Autorità non sia dovuto per somme uguali o inferiori a 12 (dodici) euro (di seguito: valore di franchigia 2007);
- nel caso di esercenti che svolgono l’attività di produzione di energia elettrica tramite impianti di generazione distribuita di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW e che non svolgono altre attività soggette alla regolazione e controllo dell’Autorità, è estremamente improbabile che venga raggiunta una base imponibile tale per cui il contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità raggiunga il valore di franchigia 2007;
- ai sensi dell’articolo 5, comma 4, dell’Allegato A alla deliberazione 143/07 su tali esercenti graverebbe comunque l’obbligo di presentare la dichiarazione di cui al successivo articolo 6 del medesimo Allegato;
- sugli stessi soggetti graverebbero altresì gli obblighi di natura informativa di cui all’articolo 4, comma 1 e all’articolo 6, comma 1, della deliberazione GOP 35/08, ossia rispettivamente l’obbligo di comunicazione di informazioni anagrafiche e gli obblighi di tempestiva comunicazione degli aggiornamenti delle medesime informazioni anagrafiche;
- l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 205/08, tra l’altro, ha:

- avviato il processo di razionalizzazione dei flussi informativi, attraverso la costituzione di un'anagrafica unica a livello nazionale per gli impianti di produzione di energia elettrica (CENSIMP) che consente di identificare in modo univoco gli impianti di produzione per facilitare l'allineamento dei database gestiti dai diversi soggetti istituzionali e sistemici del settore elettrico (Autorità, GME S.p.A., Terna., GSE S.p.A., gestori di rete) e il confronto dei dati archiviati nei medesimi database;
- attribuito a Terna il compito di realizzare, gestire, mantenere e sviluppare il database contenente la predetta anagrafica;
- previsto che il processo di popolamento della predetta anagrafica decorra a partire dal 7 gennaio 2009, nonché due distinte e specifiche modalità per il popolamento dell'anagrafica per gli impianti entrati in esercizio prima del 1 gennaio 2009 e per quelli entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2008;
- l'Autorità, con le deliberazioni ARG/elt 124/10 e ARG/elt 148/11, ha altresì disposto che Terna. porti a completamento il processo di costituzione di un'anagrafica unica a livello nazionale per gli impianti di produzione di energia elettrica, attraverso la realizzazione di un sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione (GAUDÌ) che permetta di contenere all'interno di un unico database le informazioni di natura tecnica e commerciale oggi presenti all'interno di una pluralità di sistemi di gestione dati; e che a tal fine Terna proceda a integrare all'interno del GAUDÌ l'anagrafica CENSIMP, nonché i sistemi di gestione delle unità di produzione rilevanti (RUP) e non rilevanti (UPN6);
- Terna, con lettera 1 marzo 2011, ha comunicato, tra l'altro, l'avvenuto completamento del processo di prepopolamento dell'anagrafica CENSIMP (anagrafica poi integrata nel sistema GAUDÌ), per gli impianti di produzione entrati in esercizio in data antecedente il 7 gennaio 2009;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 148/11, ha definito le tempistiche per la realizzazione e messa in esercizio delle attività relative al sistema GAUDÌ, prevedendo altresì che i costi da riconoscere a consuntivo a Terna siano ridotti in misura proporzionale ai giorni lavorativi di ritardo impiegati da Terna per il completamento delle attività; e che, per quanto riguarda le attività relative al completamento della fase 1 del sistema GAUDÌ (ampliamento delle informazioni contenute nell'anagrafica, realizzazione del pannello di controllo del processo di connessione alla rete degli impianti di produzione, ecc.) l'Autorità ha individuato, come scadenza, la data del 29 febbraio 2012;
- Terna, con lettera 7 marzo 2012, ha comunicato all'Autorità che, in data 29 febbraio 2012, in conformità con quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 148/11, ha proceduto alla messa in esercizio delle funzionalità del GAUDÌ previste dalla fase 1 del processo di sviluppo del medesimo sistema;
- sulla base di quanto evidenziato nei precedenti alinea, le informazioni anagrafiche relative ai produttori di energia elettrica, ivi inclusi quelli che svolgono esclusivamente l'attività di produzione tramite impianti di generazione distribuita di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW, risultano oggi disponibili in suddetto sistema GAUDÌ.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6, del decreto legge 70/11, che dispone misure di semplificazione per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese, prevede al comma 3 che le autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuino, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012;
- l'attività di produzione dell'energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW non costituisce, tipicamente, attività principale per gli esercenti che non svolgano altre attività soggette alla regolazione e controllo dell'Autorità;
- gli stessi esercenti sono già inclusi tra i soggetti non tenuti alla comunicazione dei dati di cui all'articolo 35, comma 1, del Testo integrato *unbundling*.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno adottare prime significative misure volte a limitare gli oneri derivanti dagli adempimenti posti dalla regolazione, con particolare riferimento a quelli di natura informativa che gravano sui soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità nel mercato energetico (di seguito: operatori), qualora sussista la compresenza delle seguenti caratteristiche:
 - a) soggetti che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW e che non siano gestori, anche disgiunti, di componenti del servizio idrico integrato;
 - b) soggetti che non svolgono alcuna delle altre attività di cui all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 143/07;
 - c) soggetti che sono già registrati al sistema GAUDÌ presso la società Terna;
- i suddetti soggetti possano essere esonerati dagli obblighi di natura informativa di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, della deliberazione GOP 35/08, recanti rispettivamente obblighi di comunicazioni di informazioni anagrafiche e obblighi di tempestiva comunicazione degli aggiornamenti delle suddette informazioni anagrafiche;
- tali soggetti possano, inoltre, essere esonerati dagli obblighi di comunicazione dei dati relativi al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, di cui all'articolo 5, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 143/07 e al successivo articolo 6, del medesimo Allegato, come confermato dall'articolo 5, commi 1 e 2, della deliberazione GOP 35/08, nonché dagli obblighi di natura informativa finalizzati alla predisposizione della Relazione annuale di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 93/11;
- sia opportuno dare immediata effettività alle misure di semplificazione e conseguente riduzione degli oneri amministrativi, di cui ai precedenti alinea, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento già con riferimento, ove compatibile, alle richieste informative per l'anno in corso;
- la semplificazione derivante dall'esonero dai predetti obblighi di natura informativa per le specifiche categorie di soggetti sopra richiamate, oggetto del presente provvedimento, non determini nocimento all'espletamento dell'azione amministrativa e istituzionale dell'Autorità, in quanto in ordine ai soggetti esonerati

- sono comunque disponibili informazioni anagrafiche e altri elementi conoscitivi sufficienti tramite i dati raccolti presso la società Terna mediante il sistema GAUDÌ;
- le predette misure di semplificazione degli obblighi di natura informativa, costituiscano una prima significativa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 70/11, con una riduzione di oneri amministrativi stimabile, attraverso la metodologia applicata a livello europeo (*Standard Cost Model*) tra 4 e 5 milioni di euro/anno a favore di piccole e medie imprese che rientrino tra gli esercenti con tutte le sopraindicate caratteristiche;
 - ulteriori misure di semplificazione ed esonero dagli obblighi informativi e riduzione dei connessi oneri amministrativi potranno essere adottate dall'Autorità, anche mediante l'eventuale aumento, a decorrere dall'anno 2013, del valore di franchigia 2007 per il versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, previa analisi tecnico-economica condotta dagli Uffici dell'Autorità e previa verifica della possibilità di integrare i dati raccolti dall'Autorità per le proprie finalità conoscitive con quelli disponibili presso Terna sul sistema GAUDÌ

DELIBERA

1. di esonerare dagli obblighi informativi, di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, comma 1, della deliberazione GOP 35/08, i soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità nel mercato energetico, che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - a. soggetti che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW e che non siano gestori anche disgiunti, di componenti del servizio idrico integrato;
 - b. soggetti che non svolgano alcuna delle altre attività di cui all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 143/07;
 - c. soggetti che siano già registrati presso Terna sul sistema GAUDÌ;
2. di esonerare i soggetti, di cui al punto 1., dagli obblighi di natura informativa relativi al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità, di cui all'articolo 5, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 143/07 e al successivo articolo 6, del medesimo Allegato, come confermato dall'articolo. 5, commi 1 e 2, della deliberazione GOP 35/08 nonché dagli obblighi di natura informativa finalizzati alla predisposizione della Relazione annuale, di cui all'articolo 43 comma 6, del decreto legislativo 93/11, senza pregiudizio dell'obbligo per i medesimi operatori di conformarsi ai provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità di predisporre proposte di revisione al rialzo, a decorrere dal 2013, del valore di franchigia 2007 del versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, attualmente fissato in 12 euro e di verificare la possibilità di adottare ulteriori misure di semplificazione degli obblighi di natura informativa correlati ai suddetti oneri contributivi;
4. di estendere il mandato, affidato al Direttore della Direzione Strategie e Studi dell'Autorità con la deliberazione dell'Autorità 41/2012/A/com, allo scopo di:
 - a. porre in essere le azioni necessarie, entro la fine dell'anno 2012, affinché i soggetti, di cui al punto 1, già iscritti all'Anagrafica operatori dell'Autorità,

istituita con la deliberazione GOP 35/08, possano procedere a rendere inefficace tale iscrizione, non più dovuta;

- b. verificare le possibilità, per l'Autorità, di attingere, per le proprie finalità conoscitive, dai dati disponibili presso Terna sul sistema GAUDI, relativamente a tutti i soggetti che svolgono attività di produzione di energia elettrica, anche per la predisposizione della Relazione annuale, di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 93/11, procedendo, in caso di verifica con esito positivo, alla conseguente riduzione e semplificazione delle richieste in materia di produzione di energia elettrica nei confronti dei medesimi soggetti, con effetti a decorrere dalla Relazione annuale relativa al 2013;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico nonché a Terna;
6. di pubblicare il presente provvedimento e i testi coordinati della deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08, del Testo integrato *unbundling* e dell'Allegato A alla deliberazione 22 giugno 2007, 143/07 sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni